



COPIA

# COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

## SERVIZIO AMMINISTRATIVO

### DETERMINAZIONE N. 03 del 08-01-2018

REGISTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 02 del 17-01-2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA  
ASSICURATIVA**

**L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di gennaio, nel proprio Ufficio**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 18.04.2017 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi 2017/2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 18.04.2017 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 07.06.2014;

PREMESSO che il Patrimonio amministrato dall'Ente è soggetto a rischi di varia natura, che possono comportarne una riduzione economica;

CONSIDERATA l'esigenza di questa Amministrazione di avere un'attività di coordinamento e gestione funzionale dei sinistri al fine consentire un monitoraggio costante delle richieste risarcitorie indirizzate all'Ente;

RAVVISATA la peculiarità dei rischi di varia natura a cui è assoggettato l'Ente e che mediante l'azione di trasferimento assicurativo, se effettuata con efficacia, possono essere mitigati molti tra i suddetti rischi in quanto l'assicuratore, dietro corresponsione di un premio commisurato alla loro entità, può finanziare il ripristino del Patrimonio amministrato in seguito a danni eventualmente conseguenti:

- all'eventuale insorgenza di Responsabilità civile dell'Ente verso terzi e dipendenti per l'esercizio di attività istituzionali e, salvo i casi di dolo e colpa grave, di soggetti che agiscono in nome e per conto dell'Ente e con esso organicamente immedesimati;
- all'eventuale insorgenza di Responsabilità civile, amministrativa, patrimoniale e contabile di amministratori, funzionari, dirigenti e dipendenti del Comune;
- all'eventuale insorgenza di Responsabilità civile verso terzi dell'Ente per la circolazione di veicoli di sua proprietà, ai sensi della Legge n. 990/1969;
- all'eventuale verificarsi di incendio ed altri eventi di origine naturale ed umana che causino danno ai beni immobili e/o ai beni mobili amministrati dall'Ente;
- all'eventuale verificarsi di furto, rapina, estorsione di beni mobili amministrati dall'Ente, e danni ad essi conseguenti;
- all'eventuale verificarsi di collisione/ribaltamento/uscita di strada di veicoli di proprietà di dipendenti dell'Ente, che li utilizzino, debitamente autorizzati, in occasione di servizi in nome e per conto dell'Ente stesso per i quali l'Ente debba contrarre copertura assicurativa ai sensi dei rispettivi CC.NN.LL./AA.CC.NN. e/o della normativa vigente;

VISTA la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'Amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi";

RILEVATA la complessità delle attività:

- di analisi dei suddetti rischi, finalizzata al loro eventuale trasferimento ad assicuratori mediante acquisizione dei correlati servizi e conseguente stipula di idonei contratti, che implicano l'esperimento di procedure di acquisizione dei servizi assicurativi, ai fini dell'elaborazione degli schemi dei contratti assicurativi e delle clausole da inserire nell'interesse dell'Ente, nonché della quantificazione di congrue previsioni di spesa;
- necessarie alla gestione ed esecuzione tecnica ed amministrativa dei contratti eventualmente stipulati, nonché al costante mantenimento della loro congruità rispetto alle mutevoli esigenze dell'Ente ed alla raccolta costante ed ordinata delle informazioni riguardanti i sinistri che eventualmente le interessano;
- necessarie alla gestione stessa delle pratiche di sinistro e risarcimento di eventuali danni, per garantirne il miglior esito;

DATO ATTO che:

il servizio di Brokeraggio assicurativo non risulta essere un onere diretto per l'Amministrazione, ma da prassi consolidata di mercato, il compenso dello stesso viene calcolato applicando di media il 10% sui premi liquidati su base annua dall'Ente;

- Il compenso del Broker in favore di questa Amministrazione risulta al di sotto della soglia massima degli affidamenti in economia di € 40.000,00 ex art.36 Dlgs. 50/2016;

- il servizio di intermediazione assicurativa erogato dai mediatori di assicurazione e riassicurazione (altresì nominati Broker), sin dal 9 giugno 1988 è stato definito “di altissima professionalità” con apposita nota n. 545675 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, e successivamente confermato come tale dal Ragioniere Generale dello Stato (circolari n. 2 protocollo 209105 del 18/01/1999, e n. 26 protocollo 0043697 del 08/06/2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica), nonché da costanti consolidate giurisprudenza (ex multis, TAR Lazio sez. II, sentenza n. 637/1997, TAR Lombardia-Milano, sentenza n.73/1998, Corte di Cassazione, sentenza n. 8467/1998, Consiglio di Stato sez.IV, sentenza n. 1019/2000, Corte di Cassazione, sentenza n. 2416/2005) e dottrina (ex multis, Avvocatura Generale dello Stato, parere del 24/12/2004 in materia di rapporti tra broker e pubblica amministrazione);
- La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/7/2008 n. 3655, sancisce che “E’ legittima la scelta della P.A., in una gara per l’affidamento di servizi assicurativi, di inserire la c.d. "clausola broker" in quanto rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza. È inoltre legittimo riservare la partecipazione alla procedura alle sole Direzioni Generali delle Compagnie assicurative escludendo la rete agenziale”;
- il servizio è svolto con professionalità sia ai sensi della Legge 28/11/1984, n. 792 e sia del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, pertanto il Broker risponde al proprio cliente di errori ed omissioni professionalmente commessi nell’esercizio delle attività proprie della sua professione;
- le attività necessarie ad operare la tutela dei rischi di cui in premessa, per essere eseguite con la massima efficacia, presuppongono un’elevata specializzazione nella materia assicurativa, oltre ad un’approfondita conoscenza dei mercati assicurativi che, allo stato attuale, non sono riscontrabili nell’organico dell’Ente;
- la remunerazione del Broker deriva dal riconoscimento, da parte degli assicuratori, di una quota parte delle commissioni che gli stessi riconoscono in ogni caso alla propria rete agenziale, e che per questo, il servizio non costituisce un costo aggiuntivo rispetto alla spesa assicurativa già programmata e/o programmabile dall’Ente;

PRESO ATTO che il precedente incarico di broker di assicurazione affidato con propria determinazione n. 136 del 15.12.2012 è scaduto;

RITENUTO procedere ad un nuovo affidamento del servizio di consulenza in parola;

PRESO ATTO che l’Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno con deliberazione di Giunta n. 14 del 03.04.2017 ha dato incarico di consulenza nel campo delle assicurazioni alla Brokeritaly Consulting Srl;

VISTA l’abilitazione al MEPAL della Brokeritaly Consulting Srl nella categoria “servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni”;

VISTO il crescente numero dei sinistri che comportano un incremento della gestione delle controversie su questa Amministrazione con ripercussioni sia in termini di aggravio dei costi ed impiego di risorse, sia in termini di un notevole incremento del premio assicurativo di rinnovo della copertura assicurativa RCT/RCO;

VISTI i recenti interventi normativi del Governo tra cui il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato con la Legge di Conversione 7 agosto 2012 n. 135, noti come Spending Review, che riducendo i trasferimenti agli Enti Locali, determinano un necessario contenimento delle spese;

RITENUTO opportuno per l’Amministrazione avvalersi dei servizi di un Broker di assicurazioni per l’attuazione - nel rispetto dei propri obiettivi di efficienza ed economicità - di un’efficace gestione assicurativa dei propri rischi, attraverso la stesura di adeguati schemi di polizza/capitolati assicurativi, nonché l’indizione di idonee procedure per la selezione degli assicuratori contraenti, la gestione ed esecuzione tecnica ed amministrativa dei contratti stipulati, il costante mantenimento del loro grado di congruità rispetto alle mutevoli esigenze dell’Amministrazione, la gestione

efficace delle pratiche di risarcimento dei danni assicurati, ricorrendo alla stipula di un contratto avente ad oggetto quam mininum le seguenti prestazioni:

- a) Consulenza ed assistenza per l'individuazione e l'analisi/valutazione dei rischi in capo all'Amministrazione;
- b) Consulenza per l'impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato rispetto alle esigenze dell'Amministrazione;
- c) Consulenza ed assistenza in fase di indizione ed espletamento di procedure concorsuali per l'acquisizione di servizi assicurativi;
- d) Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione;
- e) Consulenza ed assistenza per l'aggiornamento dei contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione in relazione all'evoluzione delle sue esigenze ed agli svolgimenti legislativi, regolamentari e di mercato;
- f) Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa delle pratiche conseguenti a sinistro, aperte per quanto risarcibile da parte delle Imprese assicuratrici a fronte dei danni occorsi all'Amministrazione;
- g) Consulenza ed Assistenza nel trasferimento dei fondamenti di conoscenza della materia assicurativa agli operatori addetti dall'Amministrazione alla gestione delle relative problematiche.

VISTE le norme di cui:

- alle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)
- all'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana ed al D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali);
- al R.D. n.827/1924 (Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato);
- al D.Lgs. n. 50/2016;

#### DETERMINA

Di affidare l'incarico alla Brokeritaly Consulting S.r.l. con sede in Roma, Via Aureliana 53 - 00187, P.I. 11572181003, per la durata di anni 4 (quattro), prorogabile per ugual periodo e comunque pari alle coperture assicurative stipulate per il tramite del Broker loro proroghe e rinnovi;

Di approvare il disciplinare d'incarico (Allegato A) che viene allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'incarico in oggetto non comporta impegno di spesa diretto per l'Ente;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

---

**SEGRETERIA COMUNALE**

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 03 del registro Generale.

Pescosolido, lì 08-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to dr. Giuseppe Cioffi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 31.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f. to dr. Giuseppe Cioffi